



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 600
del 02/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AVV. ALBERTO ARRIGO GIANOLIO - P.IVA 02050160205 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA - PER CONTROVERSIA COMUNE DI PORTO MANTOVANO CONTRO ILIAD ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG BD3453BCEF.

CIG: BD3453BCEF

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 14/09/2026 prot. n. 20927 è stato notificato all'Ente il ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comune di Porto Mantovano prot. n. 14033 del 12/06/2026, del provvedimento del Comune di Porto Mantovano prot. n. 12482 del 22/05/2026, ove occorrer possa, dell'art. 3.6 delle NTA del Piano di Governo del Territorio del Comune di Porto Mantovano approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 18/07/2011, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, depositato dall'Avv. G.F., procuratore di Iliad Italia S.p.A. e assistita e difesa dagli Avv.ti V.M., F.P. e M.M., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Brescia;

PRECISATO che l'atto di cui al prot. n. 14033 del 12/06/2026 concerne il Provvedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della Legge n. 241/1990, del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso a seguito dell'istanza/SCIA pratica SUAP n. 13970161009-15122025-1614 del 15 dicembre 2025, presentata dalla Società Iliad Italia S.p.A. per l'installazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica in area sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale, nuova Stazione Radio Base MN46047_004 "Porto Mantovano Ovest", via Maddalena snc, Foglio 27, mappale 42;

RAVVISATA la necessità dell'Ente di costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni affidando l'incarico ad un professionista esterno in quanto l'Ente è sprovvisto di un servizio di avvocatura interna e di personale in possesso dei requisiti necessari per difendere giudizialmente le ragioni dell'Ente locale;

Vista la Delibera di GC n. 144 del 30/09/2026 ad oggetto: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO;

VERIFICATO che l'udienza per la discussione della istanza di sospensiva è fissata al 14/10/2026;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per l'assistenza legale nel ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Brescia, ad un professionista esperto e di provata specializzazione in attività giudiziale in ambito amministrativo e già indicato nella suddetta Delibera nell'avvocato Arrigo Gianolio di Mantova;

DATO ATTO che:

- la procedura avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che consente *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”*;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, c. 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO altresì che l'affidamento del contratto e la sua esecuzione avvengono in osservanza del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, vale a dire con massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice menzionato;

INTERPELLATO a tal proposito l'Avv. Alberto Arrigo Gianolio – P.IVA 02050160205 con studio in via Acerbi, n. 27 a Mantova (MN) – 46100, libero professionista, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, in possesso di elevate competenze in materia, disponibile a soddisfare la richiesta attesa e ad effettuare la prestazione richiesta, in possesso di requisiti professionali, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche professionali proporzionati all'oggetto e all'entità del contratto, che ha ben operato in eguale servizio eseguito presso l'Ente comunale;

VISTO il preventivo fornito a seguito di specifica richiesta dall'Avv. Alberto Arrigo Gianolio e assunto agli atti con prot. n. 22442 del 28/09/2026 che, per il servizio di assistenza legale nel ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Brescia per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14033 del 12/06/2026 con costituzione in giudizio, prevede un importo pari ad € 12.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, ritenuto congruo e rispondente ai prezzi proposti dal mercato;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai € 140.000,00, trova applicazione quanto prevede l'art. 62, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio sopracitato all'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in considerazione della natura e dall'entità stessa da eseguire nonché dal fatto di avere una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità oltre che tempestività dell'azione amministrativa;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione è il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATI:

- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché l'art. 225, c. 2 del medesimo Codice che stabilisce l'efficacia delle disposizioni in materia di digitalizzazione a partire dal 1° gennaio 2024;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 con cui viene adottato il comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
- il parere MIT n. 2196/2023 con cui il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero ha precisato che anche per i piccoli affidamenti d'importo inferiore ad € 5.000,00 è obbligatorio l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, come modificata dal D.L. 168/2004, per l'affidamento del servizio in argomento questa Amministrazione si è avvalsa della piattaforma di approvvigionamento digitale di Regione Lombardia denominato SINTEL di Aria Lombardia, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal relativo Allegato XII, dalla Direttiva 2004/18/CE, nonché in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità;

RILEVATO che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, è stata avviata una procedura telematica dal Responsabile del Procedimento e predisposta una trattativa diretta mediante Richiesta di Offerta – R.d.O. a mezzo SINTEL, invitando il professionista sopra individuato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio di assistenza legale nel ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Brescia – per controversia tra il Comune di Porto Mantovano e Iliad Italia S.p.A., per un importo a base d'asta pari ad € 12.000,00;

DATO ATTO che, in esito alle risultanze della procedura telematica (termine ultimo per la presentazione dell'offerta, il giorno 02/10/2026 alle ore 09:51:45 CEST) è stata formulata la proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio – P.IVA 02050160205 con studio in via Acerbi, n. 27 a Mantova (MN) – 46100, che ha confermato l'importo a base d'asta e quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 12.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, per complessivi € 15.225,60;

RAVVISATO di approvare le risultanze di gara di cui al Report della Procedura – ID 224748875 e di procedere all'aggiudicazione della prestazione oggetto d'affidamento;

DATO ATTO che la prestazione in oggetto, pari a complessivi € 15.225,60 Cassa previdenziale pari al 4% e IVA pari al 22% incluse, trova idonea copertura finanziaria al capitolo 104000189

“Spese per liti” del bilancio dell’Ente sul quale si è ricevuta giusta delega da parte del Responsabile dottoressa Dal Bosco con mail del 2/10/2026;

TENUTO CONTO che i rapporti tra le parti verranno regolati tramite lettera commerciale consistente nella trasmissione al professionista incaricato del provvedimento di affidamento e impegno della spesa;

CONSIDERATO che per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento finale, all’Istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedurali (art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012);

DATO ATTO, altresì, che il CIG – Codice Identificativo Gara assegnato al suddetto affidamento è BD3453BCEF;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 – PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2026 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PIAO 2026 – 2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area 3 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”, fino alla data del 31 luglio 2028;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE l'allegata offerta presentata dall'Avv. Alberto Arrigo Gianolio tramite il portale SINTEL – ID 224748875 che, per il servizio sopra descritto, ha confermato l'importo a base d'asta e quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 12.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, per complessivi € 15.225,60, ritenuto congruo;
- 3) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di assistenza legale nel ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Brescia – per controversia tra il Comune di Porto Mantovano e Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'Avv. Alberto Arrigo Gianolio – P.IVA 02050160205 con studio in via Acerbi, n. 27 a Mantova (MN) – 46100, per un importo netto di aggiudicazione di € 12.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, per complessivi € 15.225,60;
- 4) DI IMPEGNARE a favore dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, la somma di complessivi € 15.225,60 Cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% incluse, per l'affidamento della prestazione di cui all'oggetto, mediante imputazione al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno
€ 15.225,60 Cassa previdenziale e IVA comprese	104000189	"Spese per liti"	2026

- 5) DI DARE ATTO altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2026;
- 6) DI STABILIRE altresì che l'affidatario del presente incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente affidamento;
- 7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) DI DARE ATTO inoltre che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il Responsabile del Procedimento è l'Architetto Rosanna Moffa, Responsabile dell'Area 3 – Lavori Pubblici e Patrimonio;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.Lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento

del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

Lì, 02/10/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)